

## **COMUNICATO STAMPA n. 126/23**

Lussemburgo, 13 luglio 2023

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-615/20 | YP e a. e C-671/20 | M.M. (Revoca dell'immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni)

## Gli organi giurisdizionali nazionali sono tenuti a disapplicare un atto che dispone, in violazione del diritto dell'Unione, la sospensione di un giudice dalle funzioni

Il 18 novembre 2020, la Sezione disciplinare della Corte suprema polacca ha adottato una risoluzione che ha autorizzato l'avvio di un procedimento penale a carico del giudice I.T. del Tribunale regionale di Varsavia, sospendendolo dalle sue funzioni e riducendo la sua retribuzione per la durata della sospensione. A seguito di tale risoluzione, le cause inizialmente trattate dal giudice I.T. sono state riassegnate ad altri collegi giudicanti, ad eccezione della causa penale che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale nella causa C-615/20.

Nella causa C-615/20, il collegio giudicante del Tribunale regionale di Varsavia di cui il giudice I.T. fa parte in qualità di giudice unico ha sollevato dubbi quanto all'indipedenza e all'imparzialità della Sezione disciplinare <sup>1</sup>, e ha chiesto se il diritto dell'Unione osti a che un siffatto organo possa revocare l'immunità penale dei giudici degli organi giurisdizionali ordinari e sospenderli dalle loro funzioni. Inoltre, esso ha interrogato la Corte di giustizia sulla questione se il diritto dell'Unione, segnatamente i principi del primato e di leale cooperazione, ostino a che la risoluzione di cui trattasi sia considerata vincolante e se il giudice I.T. sia, di conseguenza, legittimato a proseguire l'esame del procedimento penale di cui è investito nel caso di specie.

Nella causa C-671/20, un giudice a cui è stata riassegnata una delle cause inizialmente assegnate al giudice I.T. ha chiesto alla Corte se il diritto dell'Unione gli imponga di astenersi dal proseguire l'esame di tale causa, senza tener conto della risoluzione della Sezione disciplinare adottata nei confronti del giudice I.T., e se le autorità giudiziarie nazionali competenti siano tenute a consentire al giudice I.T. di continuare a conoscere della medesima causa.

Nella sua sentenza pronunciata in data odierna, la Corte rileva che tale risoluzione è fondata su disposizioni nazionali che la Corte ha recentemente dichiarato contrarie all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea <sup>2</sup> in quanto esse hanno trasferito alla Sezione disciplinare, la cui indipendenza e imparzialità non erano garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sullo svolgimento delle funzioni dei giudici , come l'avvio di un procedimento penale a carico di questi ultimi. Tenuto conto dell'autorità della sentenza con la quale si accerta l'inadempimento di uno Stato membro nonché dell'efficacia diretta di tale disposizione e del principio del primato del diritto dell'Unione, gli organi giurisdizionali polacchi sono dunque tenuti a garantire il rispetto di detta disposizione e di tale accertamento della Corte e chiamati a trarne tutte le conseguenze, anche in mancanza di provvedimenti legislativi nazionali.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Sezione disciplinare della Corte suprema polacca è stata nel frattempo soppressa. V. ordinanza del 21 aprile 2023, Polonia/Commissione, C-204/21 R-RAP, punto 26 (v., altresì, comunicato stampa n. 65/23).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C-204/21 (v., altresì, comunicato stampa n. 89/23).

A tal fine, gli organi giurisdizionali nazionali devono disapplicare un atto, quale la risoluzione della Sezione disciplinare, qualora ciò sia indispensabile alla luce della situazione procedurale di cui trattasi per garantire il primato del diritto dell'Unione, senza che nessuna considerazione fondata sul principio della certezza del diritto o connessa a una presunta autorità del giudicato possa ostarvi. Per quanto riguarda la certezza del diritto, la Corte rileva, in particolare, che tanto il procedimento penale nella causa C-615/20 quanto quello nella causa C-671/20 sono stati sospesi dagli organi giurisdizionali nazionali in attesa della presente sentenza della Corte, cosicché nulla risulta ostare alla ripresa di tali procedimenti da parte del giudice I.T.

Di conseguenza, il diritto dell'Unione impone, da un lato, che, nella causa C-615/20, **il giudice I.T. possa continuare** a esercitare la sua competenza nel procedimento penale di cui è investito e, dall'altro lato, che, nella causa C-671/20, **il collegio giudicante a cui è stata riassegnata una causa inizialmente assegnata al giudice I.T. si** astenga dal pronunciarsi su tale causa e che le autorità giudiziarie competenti riassegnino quest'ultima al giudice I.T.

La Corte dichiara, infine, che né le disposizioni nazionali che vietano agli organi giurisdizionali nazionali, a pena di sanzioni disciplinari, di esaminare il carattere vincolante della risoluzione adottata dalla Sezione disciplinare, né la giurisprudenza di una corte costituzionale che non consenta un siffatto esame, **possono ostare alla disapplicazione di tale risoluzione**. Il primato del diritto dell'Unione impone la disapplicazione di qualsiasi disposizione e di qualsiasi giurisprudenza nazionale contraria a tale diritto. Parimenti, il fatto che un giudice nazionale disapplichi tali disposizioni o tale giurisprudenza nazionali non può giustificare la sussistenza di una sua responsabilità disciplinare.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale e la sintesi</u> della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ⊘ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ⊘ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!





